

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 aprile 2024, n. 191
COMUNE DI COLLEPASSO Soggetto titolare (P.IVA 81001570753) - **VILLA FELICE SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.** Soggetto gestore (P.IVA 03703460752) - Rilascio Autorizzazione all'esercizio con **PRESCRIZIONE**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 02.05.2019, per Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di n. 30 posti, denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili Hermes" sito in Collepasso (LE) alla via Avv. A. Longo n. 55.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprio competenze (...);

- **all'articolo 8**, " 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico".", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale”.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 5 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, avente ad oggetto: *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”.*

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

d)“i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità

socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento”

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, avente ad oggetto: “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno disabili (...)”

1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili;

2) ...omissis...

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.”

- Nell'allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. d) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 5/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.7 prevede :

“1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento

alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini de/l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili."

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali general i per il Centro diurno disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 60 - requisiti strutturali*

R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PERL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI

- *6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili*

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PERL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili*

Quanto ai requisiti minimi organizzativi del centro diurno per disabili:

- *l'art. 6.2 del RR n.5/2019 prevede che "Il ruolo di Responsabile sanitario del Centro diurno è affidato ad un medico specialista in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l'accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative così come individuate dal presente regolamento.";*
- *L'art. 12 comma 4 bis della L.R. 9/2017 stabilisce che "Nelle strutture monospecialistiche domiciliari, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, le funzioni di responsabile sanitario possono essere ricoperte anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con specifica formazione universitaria di secondo livello (management sanitario) ed esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.";*
- *L'art. 8 della L.R. n. 15/2021 relativo al Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 prevede che "1. La figura del Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti e n. 5 (Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili) può essere ricoperta anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, **ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie."***
- *Al paragrafo 8 – "R.R. n. 5/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO" – in merito*

alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che “Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.”

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Collepasso ha dichiarato nel modello di domanda di autorizzazione all’esercizio (Allegato AUT 1 alla DGR 793/2019) che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal RR n. 5 del 2019. Richiamato, in particolare, il R.R. 5 del 2019 il quale all’art. 6.1 prevede che: *“la struttura deve in ogni caso garantire:*

- *un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento;*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne - un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.9/2017, è stato espresso con determinazione dirigenziale n. 44 del 24/02/2022, questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Collepasso in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Collepasso, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Collepasso alla Via Avv. Londo A n. 55, denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili” *“con precisazione che:*

- i. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Collepasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. *Il Comune di Collepasso è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmesse allo scrivente Servizio in data 29/01/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;*
- iii. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Collepasso, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Collepasso alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*

- iv. *per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo di n. 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n.54/2019;*
- v. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6".*

Con nota prot. n. AOO183/3928 del 25/02/2022 la predetta DD 44/2022 è stata notificata al Comune di Collepasso e al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Collepasso.

L'intervento di cui trattasi riguarda un Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n.4/2007, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n.9/2017.

Con pec del 13/06/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0008203 del 22/06/2022 di questo Ente, il Comune di Collepasso trasmetteva allo scrivente Servizio l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per strutture ammesse a finanziamento pubblico, formulata secondo il modello di domanda REA 1 allegato alla DGR n.793 del 2019, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 denominato: *"Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili"* ubicato nel Comune di Collepasso alla via A. Longo, n. 55, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili RR n. 5/2019 (allegato REA 1 della DGR n. 793/2019);
- Provvedimento autorizzativo unico del 30/09/2020 con cui si autorizzava la realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017, di un Centro Diurno disabili di proprietà comunale denominato: *"Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili"*, presso l'immobile ubicato in Collepasso alla Via Avv. Antonio Longo, n. 55;
- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Manta Laura, in qualità di legale rappresentante del Comune di Collepasso;
- Elenco dell'organigramma contrattualizzato e da contrattualizzare dalla Ditta Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l. Società affidataria della gestione del Centro diurno disabili avente data del 05/05/2022.

Con pec del 11/07/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009396 del 20/07/2022, la Sig.ra Manta Laura, in qualità di legale rappresentante del Comune di Collepasso, ha trasmesso a questa Sezione ad integrazione della precedente pec la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili RR n. 5/2019 (allegato Aut 1 della DGR n. 2153/2019);

- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Manta Laura, in qualità di legale rappresentante del Comune di Collepasso;
- Determinazione del 4° Settore n. 91 del 04/07/2022 ad oggetto *“Autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 9/2017, per un Centro Diurno disabili di proprietà comunale denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili” di Via Avv. Antonio Longo.”*;

Con nota prot. n. AOO_183/10463 del 30/08/2022, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all’esercizio, questa Sezione :

1) **chiedeva** *“al Comune di Collepasso, in qualità di soggetto titolare, nonché al gestore di trasmettere la seguente documentazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce:*

- *Certificato di agibilità;*
- *Certificato di prevenzione incendi;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:*
 - *il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n. 4/2019 (a cura del soggetto gestore);*
 - *b) l’affidamento della responsabilità sanitaria (a cura del soggetto gestore);*
 - *c) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni “requisiti minimi organizzativi” e “requisiti specifici organizzativi” di cui al regolamento regionale (a cura del soggetto gestore);*
 - *d) l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore)”*;

2) **invitava** il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., presso la sede del Centro diurno di cui al RR n. 5/2019 , denominato *“Centro Diurno Socio- Educativo Riabilitativo per Diversamente Abili”* sito in Collepasso (LE) alla via Avv. A. Longo n. 55, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019 ed ad attestare l’esito della verifica mediante la trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio.

Con nota pec prot. n. 123253 del 28/08/2023, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE ha trasmesso, ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nella predetta scheda, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce ha dichiarato che *“la struttura risulta in possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n.5/2019”* e ha rilasciato parere favorevole rappresentando quanto segue *“In relazione alla nota n. AOO183/10463 del 30/08/2022 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell’art.8 comma 3 e 5 della L.R. 9/2017, per la verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, presso il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per diversamente abili denominata “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo “HERMES” sito in Collepasso alla via A. Longo n. 55,gestita dalla società Villa Felice Servizi Socio-sanitari srl di cui Rappresentante Legale è il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) alla via (omissis), si comunica che il personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell’ALLEGATO 2 (scheda delle operazioni di Centro Diurno disabili), così come richiesto da Codesto servizio;*

Il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa Piccinno Maria Gabriella nata ad (omissis) il 31/05/1954 di anni 69.

Si attesta l’esito positivo della verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n.5/2019. (...)”

Al verbale di sopralluogo, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce allega la seguente documentazione:

- Elenco organigramma contrattualizzato e da contrattualizzare;
- Atto di nomina del responsabile sanitario con cui il Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, in qualità di legale rappresentante della società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l. che gestisce la Struttura “Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili” conferisce *“incarico formale alla Dr.ssa Piccinno Maria Gabriella, Medico Specialista in Neuropsichiatria infantile, a svolgere la funzione di Responsabile Sanitario della struttura (...) a far data dal 30/03/2023 e per n.4 ore settimanali”*;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà_ inconferibilità e incompatibilità_ art. 20, decreto legislativo n. 29/2013, con cui la Sig.ra Piccinno Maria Gabriella, in qualità di Responsabile sanitario della struttura *“dichiara:*

1) *di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previsti dal decreto legislativo 8/04/2013, n. 39 (...);*

2) *di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati indicati all’articolo 3 del citato D.Lgs n. 39 del 2013”;*

- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Piccinno Maria Gabriella, in qualità di Responsabile sanitario del Centro Diurno Disabili;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della società Villa Felice Servizi Socio – Sanitari dichiara *“a) che la struttura Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per diversamente abili, sito nel Comune di Collepasso alla via A. Longo n. 55, è in possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n. 5/2019 e ss.mm. ii.; b) che la responsabilità Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Piccinno Maria Gabriella nata a (omissis) il 31.05.1954, in possesso di Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia il 25.06.1982, con Specializzazione in Neuropsichiatria infantile conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia il 22.12.1986, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 3518 dal 8.11.1982; c) che il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura, rispettano le previsioni di cui alle sezioni “requisiti minimi organizzativi” e “requisiti specifici organizzativi” di cui al Regolamento Regionale n. 5/2019.”;*
- Planimetria del Centro diurno disabili;
- Documento di identità del Dig. Migliaccio Marco Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della società Villa Felice Servizi Socio – Sanitari Srl;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante riguardo l’assunzione del personale da contrattualizzare al momento dell’autorizzazione al funzionamento;
- Nota prot. n. AOO183/10463 del 30/08/2022 ad oggetto *“Incarico ai Dipartimenti di Prevenzione ai fini della verifica requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.8 commi 3 e 5 della L.R. 9/2017.”*

In merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione trasmetteva l’elenco degli operatori con indicazione della qualifica, del titolo di studio, della mansione svolta, della data di assunzione e della tipologia di contratto.

Con riferimento agli operatori (Educatori professionali, Fisioterapista, Terapista occupazionale), si rileva un impegno all’assunzione per queste figure.

Con pec del 29/01/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0050731/2024 del 30/01/2024 il legale rappresentante della società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l. ha trasmesso integrazione documentale relativa alla figura del Responsabile Sanitario, ossia:

- Dichiarazione possesso dei titoli del Responsabile Sanitario con cui la Sig.ra Piccinno Maria Gabriella dichiara *“a) di essere in possesso dei titoli abilitanti di seguito specificati : - Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso “Università degli Studi di Pavia” in data 25.06.1982; -Diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria infantile presso l’Università degli Studi di Pavia il 22.12.1986; - iscrizione all’Albo provinciale dei Medici di Lecce dal 08.11.1982 al n. 3518; b) di essere in possesso del requisito previsto*

per ricoprire l'incarico di Responsabile Sanitario del Centro Diurno di cui al RR 5/2019 e s.m.i., in quanto ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 15 del 2021, la sottoscritta dichiara di aver svolto l'attività di Dirigente Medico di ruolo dal 1/02/1989 al 31/08/2022 presso ASL Lecce – Unità Operativa Complessa Centro di Salute Mentale di Galatina”

- Conferimento ed accettazione incarico Responsabile Sanitario;
- Dichiarazione del Responsabile Sanitario di non inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 D.lgs 39/2013;
- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Piccinno Maria Gabriella, in qualità di responsabile sanitario.

Il legale rappresentante della società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l. ha trasmesso allo scrivente Servizio l'integrazione documentale relativa alla figura del Responsabile Sanitario per comprovare la pluridecennale esperienza della Sig.ra Piccinno Maria Gabriella nelle strutture sanitarie, come prevede l'art. 12 comma 4 bis della L.R. 9/2017 e l'art. 8 della L.R. n. 15/2021.

Considerato quanto sopra

Si propone

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 della L R 9 del 2017 e ssmmii a

Titolare: Comune di Collepasso - P.IVA 81001570753

Legale Rappresentante: Sindaco pro tempore Manta Laura

Ente gestore: Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.- P.IVA 03703460752

Legale rappresentante ente gestore: Migliaccio Marco Giuseppe

Sede legale ente gestore: Via Gallipoli n.298 in Racale (LE)

Sede operativa della struttura: via Avv. A. Longo, n. 55 Collepasso (LE)

Tipologia: CD disabili di cui al RR n. 5 del 2019

N. posti autorizzati all'esercizio: 30

Responsabile Sanitario: **Dott.ssa Piccinno Maria Gabriella**, nata il 31/05/1954 ad *(omissis)*, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 25/06/1982 con specializzazione in Neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Pavia il 22.12.1986 e iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce al n. 03518 dal 8/11/1982.

- con la seguente prescrizione:

il Comune di Collepasso, in qualità di soggetto titolare, e la Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., in qualità di soggetto Gestore del Centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetteranno a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

-Certificato di agibilità;

-Certificato di prevenzione incendi;

-Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:

a) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);

b) l'assenza di causa di incompatibilità di legge di tutto il personale assunto e/o incaricato presso la struttura in oggetto;

-copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;

-Modelli Unilav del personale impiegato nella struttura;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 della L R 9 del 2017 e ssmmii a

Titolare: Comune di Collepasso - P.IVA 81001570753

Legale Rappresentante: Sindaco pro tempore Manta Laura

Ente gestore: Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.- P.IVA 03703460752

Legale rappresentante ente gestore: Migliaccio Marco Giuseppe

Sede legale ente gestore: Via Gallipoli n.298 in Racale (LE)

Sede operativa della struttura: via Avv. A. Longo, n. 55 Collepasso (LE)

Tipologia: CD disabili di cui al RR n. 5 del 2019

N. posti autorizzati all'esercizio: 30

Responsabile Sanitario: **Dott.ssa Piccinno Maria Gabriella**, nata il 31/05/1954 ad *(omissis)*, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 25/06/1982 con specializzazione in Neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Pavia il 22.12.1986 e iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce al n. 03518 dal 8/11/1982.

- con la seguente prescrizione:

il Comune di Collepasso, in qualità di soggetto titolare, e la Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., in qualità di soggetto Gestore del Centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetteranno a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

-Certificato di agibilità;

-Certificato di prevenzione incendi;

-Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:

a) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);

b) l'assenza di causa di incompatibilità di legge di tutto il personale assunto e/o incaricato presso la struttura in oggetto;

-copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;

-Modelli Unilav del personale impiegato nella struttura;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- di precisare, inoltre che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione*

organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.

- di notificare il presente provvedimento:

- Al Comune di Collepasso
(protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it);
- Alla “Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.”, ”- P.IVA 03703460752 - con sede legale in Racale alla Via Gallipoli n.298, in persona del legale rappresentante Sig. Migliaccio Marco Giuseppe
(villafelice.srl@pec.it);

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE (sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it/dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- f. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Mauro Nicastro